

SENATO

11° Commissione (Lavoro)

11 novembre 2010

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento ministeriale recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese assicuratrici (n. 283)

(Parere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Seguito e conclusione dell'esame. **Parere favorevole con osservazioni**)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **ZANOLETTI** (*PdL*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

La senatrice **GHEDINI** (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice **MARAVENTANO** (*LNP*) esprime parimenti voto favorevole, precisando che tale è anche la posizione del Gruppo PdL.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente **GIULIANO** mette quindi ai voti la proposta testé illustrata, che è approvata.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 283

L'11^a Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di regolamento ministeriale in titolo,

considerato che esso si colloca nell'ambito delle disciplina quadro concernente la possibile determinazione di un sistema di ammortizzatori sociali per gli enti e le aziende erogatori di servizi di pubblica utilità;

rilevato che il Fondo di solidarietà provvede in via ordinaria a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o di riqualificazione professionale e al finanziamento di trattamenti specifici a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa;

valutato positivamente che lo schema è stato inoltre concordato in sede di contrattazione sindacale;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 5, al comma 6, viene richiamato il comma 1 del medesimo articolo, mentre il riferimento esatto sembra essere il comma 2;

sempre all'articolo 5, è errata la numerazione dell'ultimo comma, che dovrebbe essere "7" invece di "4";

all'articolo 6, al comma 3, andrebbe chiarito se la contribuzione straordinaria ivi prevista debba essere modulata, ai fini della copertura finanziaria della prestazione, anche in relazione all'eventuale carattere immediato dell'onere della prestazione stessa, nel caso in cui il lavoratore eserciti, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, l'opzione di liquidazione in un'unica soluzione.